

SCUOLA SECONDARIA DI I°

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 5 o 6 giorni:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale) Ore	Assenze consentite (25% totale) Ore
Tempo normale	30	990	743	247
Sez. Musicale	33	1089	817	272

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli alunni disabili con percorsi individuali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

Art.2

Assenze

Sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali;
- assenze saltuarie;
- assenze per motivi familiari.

Art.3

Deroghe

Non sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e

l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art.4

Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.